



All. 1)
P.C.C. PCCM
Duffano
TARI 2024

GRUPPO CONSILIARE “RESET MONTELEPRE”

DICHIARAZIONE ~~CONFIDENTIALE~~: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 28 DEL 16 LUGLIO 2024

Preso atto che la richiesta di ritiro della Proposta di delibera da parte del Gruppo RESET non è stata approvata,

Essendo fermamente convinti che l'approvazione delle tariffe sia competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale,

Ribadiamo che:

L'art.1 comma 683 della Legge 147/2013 (legge istitutiva della TARI), citato nella proposta di delibera, non ha nessuna rilevanza Giuridica in Sicilia in quanto la Sicilia ha potestà esclusiva in materia di “regime di enti locali” in forza dell'articolo 14 dello statuto siciliano, che reca al comma 1 lettera O) la competenza legislativa esclusiva in materia di competenze ed attribuzioni degli enti locali.

Quanto esplicitato era già stato abbondantemente chiarito dalla nota n.protocollo 5450 del 20 aprile 2016 redatta dal Segretario pro tempore Dott. Gugliotta ^(allegato 1) avente in oggetto “Osservazioni circa le Competenze in materia di variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi”, di cui abbiamo inoltrato informalmente copia alla Presidente e di cui continuiamo a credere nella ragionevolezza delle motivazioni illustrate. In tale nota vengono, infatti, richiamati:

- Art. 14 dello statuto della regione siciliana comma 1 lettera O), che stabilisce la competenza legislativa esclusiva in materia di competenze ed attribuzioni degli enti locali, infatti la Regione Sicilia conserva l'autonomia speciale nella materia dell'ordinamento degli enti locali e la legge n. 48/1991 stabilisce le competenze degli organi
- Ordinanze del CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) del 2012 e del 2013, nelle quali si sottolinea che è consolidato che “la revisione delle aliquote dei tributi locali è da considerarsi atto sostanzialmente gestionale, e quindi non riconducibile tra gli atti di regolamentazione generale del tributo”
- Art. 39 comma 5 dello Statuto Comunale di Montelepre, che attribuisce alla Giunta le variazioni di aliquote dei tributi e di tariffe dei servizi.

Tutto quanto sopra affermato è stato ulteriormente avvalorato da una più recente ordinanza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2021 n. 7188, che testualmente riportiamo: ^(allegato 2)

- Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il Consiglio comunale ha competenza alla «istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi». Tuttavia in Sicilia il TUEL non si applica, in quanto regione a Statuto speciale



GRUPPO CONSILIARE “RESET MONTELEPRE”

che non lo ha recepito (art. 1, comma 2 TUEL). Ed invero, in base allo Statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con RD Lgs. n. 455 del 1946 conv. in I. Cost.2 del 1948) tale materia è infatti demandata alla potestà legislativa esclusiva della Regione, con la conseguenza che le norme statuali hanno efficacia solo se richiamate con apposita legge regionale. In ragione di ciò in Sicilia continua ad applicarsi la legge sull'ordinamento delle autonomie locali n. 142 del 1990, come recepita con legge regionale n. 48 del 1991 (art.1 lett.a). Ciò precisato, va affermato che questa Corte – pur nella vigenza della legge n. 142 del 1990 cit. (art. 32, comma 2, lett. g)) – ha affermato che *«la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria»* (ex plurimis Cass. n. 28675 del 2018).

Sulla base di quanto espresso, supportati da tutta la documentazione citata, ~~già in Consiglio Comunale~~ ~~si è deliberato~~ sostenendo che l'approvazione in Consiglio Comunale del regime tariffario esponga l'Ente a rischi di impugnativa delle tariffe stesse per la illegittima competenza del Consiglio Comunale e il rischio di sicura soccombenza in caso di contenziosi tributari riguardanti la TARI con gli utenti, *il Gruppo RESET preferisce non partecipare al voto, per cui abbandona l'aula prima della votazione.*

Montelepre, 18 luglio 2024

I Consiglieri RESET

Crisci Maria Rita

Ioco Simone

Palazzolo Maria

Sapienza Vitalba

Allegato 1



COMUNE DI MONTELEPRE

Libero Consorzio di Palermo

Prot. n. 5450 del 20.4.2016

Al Sindaco

All'Assessore al bilancio

Al Responsabile del settore III

Al Responsabile dell'UTA (Uffici Tecnico Associato)

E p.c.

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Revisore Unico dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: Competenza in materia di variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi - Osservazioni.

L'art. 1 comma 683 della legge 27/12/2013, n.147 stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...". Inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ciò premesso, nel territorio della Regione Siciliana, che ai sensi dell'art. 14 lett. o) del vigente Statuto (approvato con legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948) conserva autonomia speciale nella materia dell'ordinamento (regime) degli enti locali, le competenze degli organi sono stabilite dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni che, nel richiamare le norme della legge nazionale n.142 del 1990, ha operato un rinvio recettizio e statico e non già formale e dinamico, sicché l'ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l'intervento di norme statali (cfr. CGA n.403 del 2010 richiamata da CGA n. 1046 del 2012).

COMUNE DI MONTELEPRE
Comune di Montelepre
Protocollo N.0005450/2016 del 20/04/2016

L'art. 32 comma 2 della l.142 del 1990 come recepita in Sicilia stabilisce che il consiglio comunale ha competenza limitatamente a "l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".

L'orientamento prevalente del Consiglio di Giustizia amministrativa, sia in sede giurisdizionale che consultiva (cfr. CGA decisione n.420 del 2006 e parere n.101 del 2006) si è da tempo consolidato "nel senso che la **revisione delle aliquote dei tributi locali è da considerare atto sostanzialmente gestionale - applicativo, rientrante in una disciplina di dettaglio, e quindi non riconducibile tra gli atti di regolamentazione generale del tributo**" (cfr. CGA 1046 del 2012). Tale orientamento è stato più recentemente confermato con sentenza CGA n.325/2013.

Ne consegue che in Sicilia la variazione delle aliquote dei tributi comunali spetta al Sindaco (titolare della competenza residuale ex art. 13 l.r. n. 7 del 1992 come integrato dall'art. 41 della l.r. n.26 del 1993, secondo cui il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti), salvo diversa previsione statutaria. Nel caso del comune di Montelepre, l'art. 39 comma 5 lett. e) dello Statuto comunale (nel testo pubblicato sul sito istituzionale dell'ente) attribuisce alla Giunta le variazioni di aliquote dei tributi e di tariffe dei servizi". Ne consegue che, al pari degli altri tributi, anche la competenza a determinare la variazione delle tariffe in materia di Tari, di cui al citato art. 1 comma 683 Legge 247/2013, resterebbe attribuita, secondo la normativa vigente nel territorio della Regione siciliana e secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, alla Giunta medesima, atteso che il legislatore statale - come in precedenza ricordato - non è abilitato ad introdurre in Sicilia modifiche ordinamentali nell'ambito degli enti locali se non recepite espressamente dal legislatore regionale.

Diversamente, l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla cui base vengono determinate le tariffe Tari, resta di competenza del Consiglio comunale, in conformità con l'art. 32 comma 2 della legge n.142 del 1990 come recepita in Sicilia ("piano finanziari").

Per quanto sopra, atteso l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio già prorogato per legge al 30.4.2016, è necessario che le delibere in materia di Tari, inerenti il piano finanziario Tari e le relative tariffe, vengano sottoposte dai competenti Uffici rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta (laddove si tratti di mera variazione di aliquote) per l'approvazione entro il medesimo termine, laddove si intenda darvi efficacia a far data 1 gennaio 2016 anziché nel successivo esercizio. Analogamente, eventuali modifiche regolamentari in materia tributaria (ad esempio in materia di esenzioni o riduzioni tariffarie), anch'esse di competenza consiliare, avrebbero effetto a partire dall'anno successivo (2017) ove non approvate entro il predetto termine.

In attesa di conoscere le decisioni di rispettiva competenza, si resta a disposizione per ogni utile confronto.

Montelepre, 19.04.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Gugliotta

Allegato 2



24/7 US Toll Free: 800-598-552

All. 1

- IE
- CHI SIAMO
- AREE DI ATTIVITÀ
- CONTATTI
- NEWS - BLOG
- CONSULENZA ONLINE ▾
- FAQS ▾
- PRIVACY
- SHOP

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7188 – La concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare

Sei qui: Home » CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7188 – La concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7188

Tributi – TARSU – Immobili adibiti a supermercato – Delibere di determinazione delle tariffe – Competenza – Delibera adottata dalla Giunta comunale – Legittimità

Ritenuto che

1. La Commissione tributaria Regionale di Palermo, con sentenza n. 4305/29/16, depositata il 12/12/2016, ha confermato la cartella di pagamento di €. 101.963,00 relativa alla TARSU per gli anni 2007-2008-2009 relativa a di diversi immobili siti nel Comune di Palermo Via G.T. adibiti a supermercato e, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado emessa dalla CTP di Palermo.
2. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
3. Il Comune di Palermo si è costituito con controricorso.

Considerato che

1. La C.V. S.p.a. deduce, ex art 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 13 della legge regionale Sicilia n. 7 del 1992 anche in combinato disposto con l’art. 4 della legge n 142 del 1990, con l’art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo, dell’art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 14 del Regolamento TARSU del Comune di Palermo.

La ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto non fondato il motivo di appello relativo al difetto di legittimazione in capo alla Giunta del Comune di Palermo di deliberare in materia di TARSU. Sul punto, infatti, assumerebbe rilievo l’intervenuto giudicato amministrativo che aveva dichiarato illegittima, per difetto di competenza in capo alla suindicata Giunta, la delibera n 165 del 2016 con la quale essa aveva determinato la TARSU per l’anno 2016.

Per effetto di ciò e del rilievo che le delibere di Giunta poste a fondamento della cartella impugnata erano meramente ripetitive di quella n 165 cit, la CTR avrebbe dovuto, previa constatazione dell’illegittimità disapplicare, ex art 7 cit., le indicate delibere di Giunta per vizio di incompetenza essendo, al contrario, competente in materia il Consiglio comunale per come si evinceva dalle norme sopra riportate.

2. Il ricorso non è fondato.
- 2.1 Va preliminarmente osservato che l’annullamento con sentenza passata in giudicato del TAR n. 1550 del 2009 della delibera TARSU per l’anno 2006, pur essendo definitivo e pur avendo indubbia efficacia erga omnes in relazione alla annualità da esso considerata, non si estende alle delibere TARSU

RICERCA NEL SITO

NEWSLETTER

ISCRIVETEVI
per essere sempre aggiornarti, lascia nome ed email qui sotto riceverai una email con la quale potrai confermare l’iscrizione.

Nome

Email

Si accetta il trattamento dei dati e letto l’informativa sulla privacy.

ARTICOLI RECENTI

Qualora al dipendente venga illegittimamente impedito il licenziamento per rifiuto del part-time, quando è ritrosivo celan...

Illegittimo il licenziamento per rifiuto del part-time, quando è ritrosivo celan...

1/4

Ricorre, in proposito, il condiviso orientamento di legittimità, afferente a fattispecie analoga a quella in esame e, in particolare, al pagamento della TARSU richiesto dal Comune di Palermo, secondo cui (Cass. n.1979 del 2018) «non può affermarsi la nullità della delibera Tarsu afferente l'anno 2010 sulla base del fatto che essa recepiva il contenuto della delibera adottata per l'anno 2006 che era stata annullata. Ciò in quanto l'adozione della delibera n. 121 del 29 giugno 2010 è frutto di una nuova volontà procedimentale che si concretizza per ogni anno solare di imposta, sicché ogni deliberazione tariffaria costituisce nuova regolamentazione della materia giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni assunte negli anni precedenti». In termini è Cass. n. 15050 del 2017, la quale, con riferimento alla stessa delibera oggetto del presente procedimento (n. 120 del 2008), in motivazione ha osservato che «il primo motivo è infondato, essendo pacifico che l'impugnata cartella non abbia quale atto presupposto la delibera annullata (G. M. 165/2006), bensì una successiva (G.M. 120/2008), la quale ultima, a prescindere dal rapporto contenutistico con l'altra, è autonomamente idonea a sorreggere l'atto derivato». Il richiamato indirizzo giurisprudenziale si fonda sul fatto che la delibera Tarsu annullata in sede amministrativa non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall'annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all'esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento.

Tale conclusione, fatta propria anche dalla giustizia amministrativa richiamata dal controricorrente (Tar Sicilia n. 130 del 26.1.2011; CGA Sicilia n. 420 del 26/7/2006), non muta in considerazione della ripetitività di contenuto delle delibere Tarsu successive, dal momento che essa costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera annullata (il che, del resto, è conforme a quanto stabilito dalla legge in ordine all'esigenza che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno).

2.2 Escluso che la delibera successiva possa ritenersi invalida per derivazione dalla delibera antecedente annullata, resta da valutare se l'annullamento della delibera antecedente possa – o addirittura debba – rilevare sul diverso piano della disapplicazione della delibera successiva da parte del giudice tributario, ex art.7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 così per come invocato dalla contribuente.

L'art. 7, comma 5, cit., prevede che le «commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente». La norma subordina il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice tributario ad un previo vaglio originario ed autonomo della illegittimità dell'atto; facendo difetto qualsivoglia nesso di necessaria consequenzialità rispetto alla pronuncia invalidante eventualmente già resa, con riguardo ad un diverso e non impugnato atto amministrativo precedente, dal giudice amministrativo.

Alla luce di quanto sopra va rilevato che la sentenza n. 1640 del 2017 di questa Corte richiamata dalla ricorrente è pervenuta a disapplicare la delibera Tarsu 2008 per effetto dell'annullamento giurisdizionale della medesima delibera relativa all'anno 2006, laddove tale decisione è fondata, da un lato, sull'esclusione di qualsivoglia effetto espansivo da giudicato amministrativo esterno e, d'altro lato, sulla sola considerazione che la parte ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità in via incidentale, dinanzi al giudice tributario, della delibera tariffaria successiva per la "medesima ragione di diritto posta a base dell'annullamento da parte del giudice amministrativo della precedente delibera", il che stabiliva una diretta "correlazione tra il sollecitato potere di disapplicazione (...) e l'oggetto della specifica impugnazione da parte della contribuente".

Ed invero, in diverse altre pronunce (anch'esse relative alla Tarsu Palermo) questa Corte di legittimità ha ritenuto che la suindicata correlazione costituisca elemento necessario, ma non sufficiente, per la disapplicazione dell'atto amministrativo ex art.7 cit.; la quale muove pur sempre da una delibazione autonoma da parte del giudice tributario, e non da un automatismo di derivazione.

Ed è proprio nell'esercizio di tale autonoma delibazione che queste pronunce, come si vedrà, hanno escluso la disapplicazione delle delibere Tarsu successive a quella annullata, non ravvisando in esse – pur in presenza della già menzionata reiterazione di contenuto – il vizio di incompetenza (emanazione da parte della giunta invece che del consiglio comunale) posto a fondamento dell'annullamento ad opera del giudice amministrativo.

2.3 Deve ora affrontarsi il tema della dedotta illegittimità delle delibere tariffarie Tarsu relative agli anni 2007-2008 e 2009 successive a quella del 2006 oggetto di annullamento da parte del TAR con la sentenza sopra richiamata, avendo l'orientamento di legittimità in materia (tra le altre, Cass. nn. 360/14, 8336/15, 913/16, 11959/16, 15150/17, 17497-8/17, 1979/18, 3187/18) attribuito alla giunta palermitana, e non al consiglio comunale, la competenza per l'emanazione di tali delibere.

In proposito va rilevato che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il Consiglio comunale ha competenza alla «istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi».

Il successivo l'art. 48, comma 2, definisce invece la competenza residuale della Giunta precisando che

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26862 depositata l...

La condotta di autoriciclaggio deve collocarsi tem

La condotta di autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo la commissione...

Per i professionisti i prelevamenti dai propri con

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 9440 deposi...

Menu Principale

– Menu principale –



di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento».

Dal combinato disposto delle norme sopra indicate discende che la fissazione delle aliquote tributarie spetta alla Giunta comunale in quanto organo di competenza residuale.

Tuttavia in Sicilia il TUEL non si applica, in quanto regione a Statuto speciale che non lo ha recepito (art. 1, comma 2 TUEL).

Ed invero, in base allo Statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con RD Lgs. n. 455 del 1946 conv. in l. Cost.2 del 1948) tale materia è infatti demandata alla potestà legislativa esclusiva della Regione, con la conseguenza che le norme statuali hanno efficacia solo se richiamate con apposita legge regionale.

In ragione di ciò in Sicilia continua ad applicarsi la legge sull'ordinamento delle autonomie locali n.142 del 1990, come recepita con legge regionale n. 48 del 1991 (art.1 lett.a)).

Ciò precisato, va affermato che questa Corte – pur nella vigenza della legge n. 142 del 1990 cit. (art. 32, comma 2, lett. g)) – ha affermato che «la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria» (ex plurimis Cass. n. 28675 del 2018).

Non pare che a diversa conclusione si pervenga – per la città di Palermo – in considerazione dell'art. 49 dello statuto comunale, secondo il quale la giunta è competente, tra il resto, a procedere «a variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale»; né dell'art. 14 lett. d) del Regolamento Comunale Tarsu (adottato con delibera consiliare n. 37/97) il quale stabilisce che il Consiglio fissi i «criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione», prescrivendo in particolare che esso debba annualmente fissare, all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo, «il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio».

Tale ultima previsione trova fondamento nell'art. 65, comma 2, d.lgs Tarsu n. 507 del 1993, secondo cui le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate “dal comune” secondo «il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge». Ciò posto, non si ritiene (per le ragioni più volte sostenute dal su richiamato consolidato indirizzo) che la mancata fissazione di tali “limiti” da parte del Consiglio sia di per sé dirimente nel senso (quello qui dedotto ex art.7 d.lgs. 546/92) della incompetenza della giunta in materia tariffaria. Né può rilevare, in diverso avviso, la circostanza meramente contingente che, successivamente alla delibera Tarsu oggetto del presente giudizio il Consiglio comunale di Palermo sia poi effettivamente intervenuto (delib. n. 342 del 2010) – al solo fine di far cessare ogni residuo contenzioso su questo pur.o – nella indicazione del fattore di copertura.

3. Deve, in conclusione, affermarsi la corretta applicazione da parte della CTR dei principi sopra enunciati.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.000,00 oltre spese e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:

• COPIE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 maggio 2020 n. 8716 - In tema di TARSU ai sensi dell'art.

Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante **Revoca il consenso**. **Revoca consenso**

3/6

- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16681 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle...
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29906 - La delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio...
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l'avvio del nuovo processo di...
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16206 - La verifica del comportamento del lavoratore dovrà essere svolta dal giudice di merito in coerenza con le richiamate caratteristiche del rapporto di lavoro, dovrà essere condotta sulla base...
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 novembre 2021, n. 37590 - Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la...

link ENTI PUBBLICI

Agenzia per lo sviluppo imprese
Regione Campania

TRIBUTI e NORME

Banca dati normativa fiscale nazionale
e regionale
documentazione legislativa

CONTATTACI